

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

L 2

Edizione  
in lingua italiana

Legislazione

50° anno  
5 gennaio 2007

Sommar

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 3/2007 della Commissione, del 4 gennaio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ Regolamento (CE) n. 4/2007 della Banca centrale europea, del 14 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2006/20) ..... 3

## I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 3/2007 DELLA COMMISSIONE

del 4 gennaio 2007

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 2007.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 gennaio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	71,6
	TN	167,8
	TR	151,0
	ZZ	130,1
0707 00 05	MA	59,7
	TR	151,4
	ZZ	105,6
0709 90 70	MA	51,4
	TR	125,8
	ZZ	88,6
0805 10 20	EG	58,9
	IL	55,2
	MA	55,1
	TR	62,3
	ZZ	57,9
0805 20 10	IL	95,7
	MA	66,4
	ZZ	81,1
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	IL	74,1
	TR	64,5
	ZZ	69,3
0805 50 10	AR	35,5
	TR	48,6
	ZZ	42,1
0808 10 80	CA	100,2
	CN	85,8
	US	126,5
	ZZ	104,2
0808 20 50	US	97,0
	ZZ	97,0

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 4/2007 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 14 dicembre 2006****che modifica il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie****(BCE/2006/20)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) è modificato come segue:

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2423/2001 della Banca centrale europea, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2001/13) <sup>(2)</sup>, impone alle istituzioni finanziarie monetarie la segnalazione a cadenza trimestrale di dati statistici disaggregati per paese e per valuta. Il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) necessita di essere modificato al fine di estendere gli obblighi di segnalazione dei dati relativi a Bulgaria e Romania, che aderiranno all'Unione europea il 1° gennaio 2007.

1) nell'articolo 4, paragrafo 2, i termini «con il simbolo “#”» sono sostituiti dai termini «con il simbolo “#” o “\*”»;

2) gli allegati I e V sono modificati conformemente a quanto previsto nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(2) In virtù del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), la segnalazione di dati trimestrali sulle posizioni nei confronti delle controparti residenti nei territori degli Stati membri che hanno adottato l'euro è obbligatoria. Il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) deve essere pertanto modificato, al fine di prendere in considerazione l'adozione dell'euro da parte della Slovenia,

Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 dicembre 2006.

Per il Consiglio direttivo della BCE  
Il presidente della BCE  
Jean-Claude TRICHET

<sup>(1)</sup> GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2181/2004 (BCE/2004/21) (GU L 371 del 18.12.2004, pag. 42).

## ALLEGATO

Gli allegati I e V del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) sono modificati come segue:

1) l'allegato I è modificato come segue:

a) nella parte 1 la sezione IV è modificata come segue:

- i) nella prima e seconda frase del paragrafo 6a, i termini «con il simbolo “#”» sono sostituiti dai termini «con il simbolo “#” o “\*”»;
- ii) nella prima e seconda frase del paragrafo 7a, i termini «con il simbolo “#”» sono sostituiti dai termini «con il simbolo “#” o “\*”»;
- iii) nella prima frase del paragrafo 9a, i termini «con il simbolo “#”» sono sostituiti dai termini «con il simbolo “#” o “\*”»;

b) la parte 2 è modificata come segue:

i) nella tabella 3 «Disaggregazione per paese»:

- sotto il titolo «B. Altri Stati membri partecipanti (vale a dire escluso il settore domestico) + parte di C. Resto del mondo (Stati membri)», due colonne, rispettivamente dal titolo «BG» e «RO», sono inserite dopo l'ultima colonna. Tutte le celle di ciascuna di tali colonne sono contrassegnate con il simbolo «\*»,
- nella colonna dal titolo «SI», il simbolo «#» è cancellato da ciascuna cella,
- nella «Nota generale», i termini «con il simbolo “#”» sono sostituiti dai termini «con il simbolo “#” o “\*”»;

ii) nella tabella 4 «Disaggregazione per valuta»:

- sotto il titolo «Valute di altri Stati membri», due colonne dal titolo rispettivamente «BGN» e «RON» sono inserite dopo l'ultima colonna. Tutte le celle di ciascuna di tali due colonne sono contrassegnate con il simbolo «\*»,
- la colonna dal titolo «SIT» è cancellata,
- nella «Nota generale», i termini «con il simbolo “#”» sono sostituiti dai termini «con il simbolo “#” o “\*”»;

2) l'allegato V è modificato come segue:

a) sono inseriti i seguenti paragrafi 1c, 1d e 1d:

- «1c. Nonostante quanto previsto al paragrafo 1, la prima segnalazione ai sensi del presente regolamento in relazione alle celle contrassegnate con il simbolo “\*” avviene con riferimento ai dati trimestrali relativi al periodo che si conclude a marzo 2007.

- 
- 1d. Nel caso in cui la BCN competente decida di non richiedere la prima segnalazione di dati non significativi a partire dai dati trimestrali del periodo che si conclude a marzo 2007, la segnalazione avviene trascorsi 12 mesi dalla comunicazione dell'obbligo di segnalazione, da parte della BCN ai soggetti dichiaranti.
- 1e. Nonostante quanto previsto al paragrafo 1, la prima segnalazione ai sensi del presente regolamento in relazione alla colonna dal titolo "SI" nella tavola 3, sotto il titolo "B. Altri Stati membri partecipanti (ovvero esclusi i residenti nazionali) + parte di C. Resto del mondo (Stati membri)", avviene con riferimento ai dati trimestrali relativi al periodo che si conclude a marzo 2007.;
- b) nel paragrafo 2a i termini «con il simbolo "\*"» sono sostituiti dai termini «con il simbolo "# o "\*"».
-